



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Massimo Valero	Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario (relatore)
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario

nella camera di consiglio del 7 febbraio 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota pervenuta in data 1 febbraio 2012 con la quale il Sindaco del Comune di Misinto (MB) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Misinto (MB);

Udito il relatore, Alessandro Napoli;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Misinto (MB) ha posto alla Sezione una richiesta di parere, in merito all'erogazione delle indennità agli amministratori, del seguente testuale tenore.

Il Comune di Misinto (MB) dal 01.01.2011 ha superato la soglia dei 5.000 abitanti (più precisamente, n. 5.078 al 31.12.2010), con conseguente modifica della fascia di riferimento di cui al D.M. 04.04.2000. La Civica Amministrazione segnala che ciò comporterebbe con decorrenza dal 1.1.2012 un incremento delle indennità spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, e più in generale un aumento della spesa per organi istituzionali a carico della parte corrente del bilancio comunale.

Il Sindaco e la Giunta intendono, dunque, rapportare le relative indennità ai nuovi valori stabiliti dal D.M. citato per la fascia demografica raggiunta, riducendo però tali importi del 35%, quindi ben al di sotto della riduzione (ormai strutturale) del 10% prevista dalla legge finanziaria 2006.

Pur a fronte di tale taglio il ricalcolo delle indennità comporterebbe, comunque, una spesa totale superiore a quella che l'Amministrazione ha sostenuto fino a tutto il 2011.

Alla luce di tali osservazioni, l'organo rappresentativo dell'ente chiede se l'incremento delle citate indennità, in funzione della nuova fascia demografica di appartenenza, ridotte del 35%, sia legittimo alla luce delle normative di contenimento dei c.d. "costi della politica". In particolare, i dubbi dell'ente derivano dal d.l. n. 112/2008 che ha innovato la precedente formulazione dell'art. 82 comma 11 del Tuel, non prevedendo più la facoltà di incremento dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nonché dall'art. 5 comma 7 del d.l. n. 78/2010 (convertito in l. n. 122/2010) che, in base a quanto segnalato dal Comune, oltre a

prevedere un decreto ministeriale per la rideterminazione dei compensi alla luce di nuove fasce demografiche con riduzione percentuale dei valori stabiliti, avrebbe cristallizzato le indennità alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

PREMESSA

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Misinto (MB) rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il Sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientra nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, concernendo - in particolare - l'interpretazione della normativa sulle indennità dei pubblici amministratori.

La presente richiesta di parere, essendo conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, può essere dunque esaminata nel merito.

MERITO

In via preliminare la Sezione rammenta che la funzione consultiva non deve essere finalizzata ad indicazioni relative all'attività gestionale concreta, la quale è rimessa alle valutazioni discrezionali di competenza dell'Amministrazione. La Sezione è, dunque, chiamata a pronunciarsi solo su questioni di principio aventi carattere generale e dirette a fornire un ausilio all'Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni. Resta, pertanto, ferma la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative gestorie.

Il tema della determinazione dell'indennità di funzione spettante agli amministratori locali è stato oggetto di un'articolata evoluzione normativa, non sempre organica e coordinata, finalizzata alla riduzione dei c.d. "costi della politica", che può essere utile succintamente richiamare sulla scorta delle considerazioni più volte sviluppate dalla Sezione (cfr. delibere nn. 12/2008, 25/2008, 50/2008; da ultimo, cfr. nn. 373/2010, 418/2010 e, soprattutto, n. 1042/2010).

La condizione di amministratore locale comporta l'acquisizione di alcuni diritti di carattere economico differenziati in relazione alla carica ricoperta.

In particolare l'articolo 82 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in seguito TUEL) riconosce, tra gli altri, al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Sindaco metropolitano, ai Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, nonché ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane il diritto a percepire un'indennità di funzione. Ai sensi del comma 8 la relativa misura viene determinata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, nel rispetto di criteri specifici. La previsione

contenuta nel TUEL ha recepito la disposizione contenuta nell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999 n. 265 che, a sua volta, aveva innovato la precedente disciplina.

I criteri di determinazione dell'indennità sono stati fissati nel Decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000 n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali), emanato in applicazione della disciplina prevista dal citato articolo 23 della legge n. 265 del 1999, come si è detto integralmente riprodotta nell'articolo 82 del TUEL. Tale regolamento ha, da un lato, individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche dell'ente e strutturati in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale, da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti concreti (art. 2); dall'altro, ha ribadito che detti importi potevano essere aumentati o diminuiti con deliberazione degli organi competenti, solo vincolando le deliberazioni incrementali al rispetto di determinate percentuali di incidenza della correlata spesa sul totale delle spese correnti (art. 11).

Ai sensi dell'art. 82 comma 10 TUEL il decreto ministeriale è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali ISTAT di variazione del costo della vita.

L'originario tenore del comma 11 del medesimo articolo prevedeva che le indennità di funzione e i gettoni di presenza potessero essere aumentati o diminuiti, per i rispettivi componenti, con delibera di giunta o di consiglio, purché ricorressero le condizioni indicate nello stesso comma e, comunque, all'interno dei parametri indicati nel decreto ministeriale, in ossequio al principio di autonomia dell'ente locale.

L'art. 1 comma 54 della L. 266/2005 (Legge Finanziaria del 2006) ha statuito che *"per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del dieci per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali e delle comunità montane, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita"*.

Si introduceva, dunque, una decurtazione del 10 per cento delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate, rispetto agli importi in essere al 30 settembre 2005.

In relazione all'interpretazione ed applicazione di questa norma, sono recentemente intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (del. n. 1/2012), come nel prosieguo diffusamente illustrato.

Il decreto legge n. 112/2008 (convertito con modifiche nella legge n. 133/2008), all'articolo 76 comma 3, ha sostituito, con diversa formulazione, proprio l'intero comma 11 dell'art. 82 T.U.E.L.

Dal testo così modificato, è stata espunta infatti la possibilità, come detto originariamente prevista, di incrementare, con delibera di giunta, le indennità di funzione per i sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali e, con delibera di consiglio, le indennità dei presidenti delle assemblee. La norma attualmente si limita a statuire che la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.

In sostanza, la possibilità di incrementare dette indennità in applicazione dell'art. 82 comma 11 del TUEL e dell'art. 11 del D.M. n. 119/2000 è da tempo venuta meno per effetto della modifica segnata dall'art. 76, comma 3, d.l. n. 112/2008. L'illustrata riscrittura del testo dell'art. 82 comma 11 TUEL ha comportato la tacita abrogazione della norma regolamentare che ne replicava il contenuto. Conseguentemente è, allo stato, destituita di fondamento legittimante l'adozione di iniziative volte a modificare discrezionalmente i limiti tabellari delle indennità e dei gettoni di presenza in argomento, sulla scorta delle predette disposizioni normative. Eventuali deliberazioni tendenti a realizzare questo effetto, in quanto adottate in carenza di attribuzioni, risulterebbero perciò affette da radicale invalidità.

Inoltre, gli enti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità subiscono una decurtazione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (cfr. art. 61, comma 10, l. n. 133/2008, di conversione del d.l. n. 112/2008 nonché l'art. 1, comma 120 della L. 13 dicembre 2010, n. 220, e, da ultimo, l'art. 7 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 149/2011 espressamente fatto salvo dall'art. 31 comma 26 della legge n. 183/2011).

Da ciò discende che:

1) nessun incremento di indennità è ora più possibile deliberare, né con atto di giunta, né con atto del consiglio ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 119/2000;

2) le indennità devono essere ridotte del 30% rispetto all'ammontare alla data del 30 giugno 2010 se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno.

Il decreto legge n. 78/2010 (convertito con modifiche nella legge n. 122/2010), all'articolo 5, è ulteriormente intervenuto con finalità di contenimento della spesa.

Il comma 7 precisa che con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82 comma 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti.

Con il medesimo decreto è determinato, altresì, l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti degli organi elettivi.

In altri termini, l'art. 5 comma 7 del d.l. n. 78/2010 prevede che, in attuazione della procedura disciplinata dall'art. 82 comma 8 del TUEL, con il citato decreto ministeriale siano determinate le indennità e i compensi nella nuova quantificazione soggetta alla diminuzione prevista dalla manovra finanziaria di cui al predetto D.L. n. 78/2010. L'articolo in questione, pur definendo la durata almeno triennale e le percentuali di riduzione per le indennità degli amministratori locali, ne affida la disciplina di dettaglio alla fonte secondaria, necessariamente prodromica all'effettiva applicazione, dovendosi individuare la base per la misurazione delle riduzioni percentuali indicate (ad es. ad una certa data o alla misura edittale) e la decorrenza della durata almeno triennale di tale riduzione.

Ergo, nelle more di tale disciplina regolamentare, antecedentemente all'esegesi nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 1/2012 la giurisprudenza contabile ha ritenuto ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi, con la possibilità per l'ente locale di rideterminare l'indennità nella sola misura tabellare, sia a livello di componente di base sia nelle maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 (Corte dei Conti, sez. reg. controllo per il Lazio, del. n. 15/2009). Tenuto conto, peraltro, che queste ultime non sono necessariamente cumulabili né dovute in modo automatico, bensì maturano solo in presenza dei

presupposti e delle condizioni indicate dal regolamento, il relativo riconoscimento sarebbe subordinato all'adozione di una deliberazione avente efficacia di accertamento dichiarativo, con la quale l'amministrazione interessata ne attesta sotto la propria responsabilità l'esistenza. Va da sé che detta deliberazione non potrebbe essere applicata retroattivamente e neppure mantenuta ultrattivamente in vita oltre l'esercizio finanziario di riferimento, in assenza di atti confermativi espressi che ne affermino la perdurante legittimità.

D'altronde, la Sezione, in materia, ha già precisato che *"le indennità tabellari sono determinate nel loro limite massimo, non più incrementabile se non avuto riguardo al meccanismo stabilito dall'articolo 2 lett. a), b), c) del citato decreto ministeriale. Trattandosi di parametri non rigidamente determinati, bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (parametro indicato nella lettera a) e della virtuosità risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato dall'ente, con riferimento sia alle entrate proprie rispetto al totale delle entrate (lettera b), sia alla spesa corrente pro capite (lett. c), la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera ad hoc a cura dell'ente locale, la quale si limiti anche solo a verificare il mero mantenimento dei parametri di legge"* (del. n. 418/2010).

Per quanto concerne la specifica *quaestio iuris* della possibilità di incremento dell'indennità nel caso di transito dell'ente alla classe demografica successiva, coerentemente con gli illustrati presupposti logici e normativi la giurisprudenza contabile si era espressa in senso affermativo; ai fini della decorrenza dell'adeguamento veniva valorizzato il computo della popolazione residente nel Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento secondo i dati ISTAT ex art. 156 comma 2 del TUEL (Sez. Campania n. 12/2009; Sez. Veneto n. 206/2009; Sez. Emilia Romagna n. 19/2010). Ragioni di parità di trattamento rispetto ad altri Comuni aventi analoga popolazione e di effettività dell'accesso, *ceteris paribus*, alle funzioni pubbliche autorizzavano l'incremento dell'indennità nel caso in cui il Comune fosse transitato nella classe demografica successiva. D'altronde, anche in questo caso il trattamento tabellare muta in via generale ed astratta normativamente predeterminata, senza alcuna scelta discrezionale dell'ente, in quanto ancorato agli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000 n. 119.

Tali conclusioni interpretative devono essere necessariamente meditate alla luce del sopracitato arresto nomofilattico delle Sezioni Riunite n. 1/2012, e del conseguente obbligo conformativo gravante sulle Sezioni regionali di controllo.

Il Supremo Consesso della Magistratura contabile ha osservato come, all'attualità, *"l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici degli enti locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono, altresì, di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stato da ultimo rivista dall'articolo 5 comma 7 del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel dm 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi"*.

Conclusivamente, le Sezioni Riunite *"alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì che la disposizione di cui all'art. 1 comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006: ed essendo il D.L. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica di tale vigenza dovrà altresì tenersi conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito"*.

In tale quadro normativo ed ermeneutico, il Collegio osserva che dalla perdurante vigenza del d.m. n. 119/2000 non può che derivare la facoltà di incremento dell'indennità degli amministratori nel caso in cui l'ente locale transiti nella classe demografica successiva. Infatti, la quantificazione dell'indennità degli amministratori - dal punto di vista giuridico ed ancor prima logico - si configura quale *a priori*, rispetto ad eventuali *"rideterminazioni degli importi tabellari dei compensi relativi"* in senso proprio (rideterminazioni che, come illustrato, le Sezioni Riunite ritengono non consentite nel vigente quadro normativo), atteso che il d.m. n. 119/2000 prevede una griglia di indennità tabellari differenziate in ragione delle dimensioni demografiche dell'ente.

Restano evidentemente ferme, da un lato, la riduzione "permanente" del 10 per cento delle indennità normativamente imposta dal (tuttora) vigente art. 1

comma 54 della L. 266/2005, nonché, dall'altro, le opportune cautele che il principio di sana gestione finanziaria pretende per ogni decisione comportante aumento di spesa, a fortiori alla luce delle recenti tendenze legislative ispirate ad un sempre maggiore contenimento dei c.d. "costi della politica".

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L' Estensore
(Alessandro Napoli)

Il Presidente
(Nicola Mastropasqua)

Depositato in Segreteria il

13 febbraio 2012

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)